

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avv. Enrico Vitali

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento nei confronti di:

- Sig. MARCO PEILA, Tessera FISE 000322/V

* * *

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria O. d G., su segnalazione della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara FISE, a mezzo mail in data 27.7.2017, della Relazione del Presidente di Giuria relativa alla seconda giornata del Concorso Ippico Mangryo – Ponte nelle Alpi (BL) A* Tappa Brenner Tour 21/23 luglio 2017, inoltrata in data 22-23 luglio 2017, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti occorsi sul campo gara durante lo svolgimento della ricognizione delle categoria C115 e C120 in data 21 luglio 2017, nonché quanto occorso il successivo giorno 22 luglio 2017.

Con tale relazione si segnala che l'Istruttore di 3° livello Marco Peila durante la ricognizione degli allievi junior indossava una divisa non regolamentare (bermuda) e rivolgeva frasi ingiuriose al Presidente di Giuria che lo aveva invitato, per tali motivi, ad uscire dal campo, rifiutandosi di uscire dal campo nonostante i reiterati inviti dello stesso Presidente.

La Giuria ha applicato, per tali fatti, al suddetto istruttore la sanzione dell'ammenda di euro 100.

Inoltre, l'istruttore in questione il giorno successivo continuava a minacciare che avrebbe telefonato al Presidente FISE al fine di far stralciare il verbale dell'ammenda e affermando che non avrebbe ottemperato al pagamento della sanzione che poi, effettivamente, alla chiusura della manifestazione non pagava.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha aperto un procedimento nei confronti dell'istruttore Marco Peila, fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 6 settembre 2017 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

In data 1 settembre 2017, sono quindi pervenuti tempestivi scritti difensivi del sig. Peila, con l'assistenza tecnica dell'avv. Federica Levi del Foro di Como, nei quali viene richiesta la archiviazione del procedimento per la assenza di responsabilità disciplinari in capo allo stesso ovvero, in via subordinata, l'adozione di misure alternative alle sanzioni.

Deduce la Difesa del Peila : - la violazione del principio del ne bis in idem in quanto la multa inflitta al Peila dalla Giuria avrebbe già esaurito le sanzioni disciplinari adottabili; - la tardività della denuncia in quanto i fatti risalenti ai giorni 22 e 23 luglio 2017 sarebbero stati portati alla conoscenza di questo Giudice in data 27 luglio 2017 oltre il termine di tre giorni previsto dall'art. 38 del Regolamento di Giustizia FISE; - la limitazione del diritto di difesa non avendo avuto accesso il Peila ai documenti attestanti la data di inoltro della denuncia a questo Organo di

giustizia al fine di verificarne la tempestività; - la indeterminatezza della contestazione con specifico riferimento alle frasi ingiuriose e lesive della reputazione del Presidente di Giuria indicate nella relazione ; - la correttezza della condotta del Peila nello abbigliamento indossato; - l'occorso pagamento della multa inflitta dalla Giuria nei termini di giustizia.

In allegato alle proprio difese, il Peila ha allegato documentazione fotografica del proprio abbigliamento in occasione dei fatti contestati nonché dichiarazioni testimoniali e l'attestazione di pagamento della multa.

* * *

I fatti esposti dal Presidente di Giuria quanto allo abbigliamento del Peila e al suo rifiuto di allontanarsi dal campo di gara devono ritenersi confermati ed accertati nella relazione trasmessa a questo Giudice che in base all'art. 64 n.2 del Regolamento di Giustizia FISE ha fede privilegiata.

Infatti, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del Regolamento di Giustizia, il rapporto o il referto, sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o dagli Ufficiali di Gara, che abbiano constatato il fatto di cui al rilievo, redatto in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari a consentire l'esatta comprensione dei fatti ritenuti oggetto di interesse disciplinare, fa fede fino a prova contraria.

Il Peila inoltre nelle proprie difese ammette la circostanza limitandosi a dedurre di aver ritenuto di indossare un abbigliamento corretto e di non avere abbandonato il campo di gara in quanto

mancavano solo due ostacoli per terminare la ricognizione e non poteva lasciare in campo da sola la sua allieva minorenn.

Diversamente, deve invece ritenersi inidonea la prova rappresentata dalla relazione del Presidente di Giuria in ordine alla frasi ingiuriose e alle dichiarazioni lesive della reputazione dello stesso, in quanto le stesse sono riportate in modo del tutto generico e non circostanziato non consentendo al Peila una esaustiva difesa sul punto.

Le eccezioni preliminari del Peila di violazione del principio del ne bis in idem, di tardività della denuncia e di violazione del suo diritto di difesa in ordine alla verifica della tempestività della denuncia devono essere disattese.

La responsabilità disciplinare dei tesserati posto all'esame degli Organi di Giustizia FISE, non rappresenta una duplicazione di giudizio rispetto alle eventuali sanzioni che vengono irrogate dalle Giurie durante le gare.

Si tratta, infatti, di due distinti profili di responsabilità e di sanzioni : uno riferito alla regolarità dello svolgimento dei concorsi durante le gare e l'altro invece al profilo strettamente disciplinare in ordine al rispetto di tutta la normativa FISE.

Pertanto, deve escludersi che la irrogazione da parte della Giuria della multa di euro 100,00, poi dal Peila effettivamente pagata nei termini di giustizia, abbia esaurito la responsabilità disciplinare dello stesso per i fatti occorsi.

Non è inoltre ravvisabile alcuna violazione dell'art. 38 e seguenti del Regolamento di Giustizia FISE in quanto il termine di giorni tre ivi indicato, si riferisce esclusivamente alla presentazione dell'istanza da parte dei soggetti interessati di cui alla lettera c) del richiamato art 38 e non anche ai procedimenti che – come in questo caso – si instaurano di ufficio a seguito della acquisizione dei documenti ufficiali relativi alle gare.

Ne deriva la infondatezza anche della eccezione relativa alla asserita violazione del diritto di difesa del Peila per non avere lo stesso potuto accedere ai documenti attestanti le date di invio della relazione del Presidente di Giuria al fine di verificarne la tempestività.

Il tesserato Marco Peila deve, dunque, ritenersi responsabile dell'aver indossato un abbigliamento non consentito durante la ricognizione e di non avere interrotto la stessa nonostante l'invito del Presidente di Giuria.

Il bermuda rappresenta un indumento non consentito dai regolamenti ove vengono dettagliatamente indicati gli abbigliamenti autorizzati nel campo di gara, anche durante le ricognizioni.

In ogni caso, la valutazione è rimessa alla Giuria e non è contestabile dal tesserato se non in presenza di evidenti errori di valutazione.

E' del tutto irrilevante che la temperatura del giorno 22 luglio 2017 fosse eccessivamente alta, come è del tutto irrilevante che lo stesso Peila e altri istruttori il giorno precedente avessero indossato bermuda durante la ricognizione: l'omesso richiamo da parte della Giuria il giorno precedente o ad altri soggetti può essere imputabile a molteplici ragioni

(disattenzione , impossibilità di controllare tutti i tesserati , altro) e comunque in ogni caso non autorizza il mancato rispetto del regolamento da parte dei tesserati.

Deve essere, infine, fermamente censurato il mancato allontanamento dal campo da parte del Peila dopo l'invito rivoltagli dal Presidente di Giuria e ciò a prescindere dai toni e dalle modalità di detto invito.

Il fatto che la ricognizione era quasi ultimata non rappresenta alcun valido motivo per non avere abbandonato il campo di gara.

Né rappresenta una giustificazione la presenza di una allieva minorenni che il Peila non avrebbe potuto lasciare da solo in campo gara.

L'istruttore avrebbe dovuto sospendere la ricognizione, indossare un abbigliamento regolamentare e poi ultimare la ricognizione con le sue allieve, tra le quali peraltro alcune maggiorenti – come emerge dalle testimonianze allegate – che sarebbero quindi potute rimanere in campo con la allieva minorenni.

* * *

Nella determinazione della sanzione quindi limitata ai fatti di cui in premesse si è tenuto conto: - di precedenti decisioni del Tribunale Federale su casi analoghi; - dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE e della richiesta di misura alternativa del Peila da ritenersi conforme ai fini istituzionali della FISE previsti dall'articolo 2 dello Statuto Federale .

Inoltre, per quanto verificato, non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia FISE a carico del Peila.

PQM

il Giudice Sportivo Nazionale:

- irroga al tesserato Marco PEILA la sanzione, di cui all'art. 6, lettera d), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della sospensione dall'attività agonistica per mesi uno;
- visto l'art. 12 del Regolamento di Giustizia FISE commuta la sospensione nella misura alternativa della collaborazione del Peila nella attività di assistenza alla ippoterapia da svolgersi presso la Onlus Sanatanaga, in Cantù (CO), località Fecchio , via Ovidio 12)a per la durata di mesi uno.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 6 settembre 2017

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Enrico Vitali